

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12 La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:

a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati

PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

13 I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I

A tal fine:

a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;

c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;

d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo è responsabile;

f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo

Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

14 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della

verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo

Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro presentate ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies, della direttiva 2003/87/CE

15 I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro per il trasporto aereo

16 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020 si veda nelle note all'art. 2. Si specifica che l'art. 3, comma 1, lettera bb) del citato decreto legislativo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

— Per i riferimenti all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020 si veda nelle note all'art. 5. Si specifica che l'art. 24, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto legislativo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

— Per i riferimenti all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020 si veda nelle note all'art. 3.

— I riferimenti alla Direttiva (UE) 2023/958, sono riportati nelle note alle premesse.

— I riferimenti alla Direttiva (UE) 2023/959, sono riportati nelle note alle premesse.

24G00163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 ottobre 2024.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cartoceto» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1897/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;



Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4. del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie

obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1897/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328 del 30 ottobre 2004, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Cartoceto»;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio DOP «Cartoceto» in data 13 settembre 2024, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Cartoceto» ed in particolare dell'art. 4 relativamente alla data di raccolta;

Visto il parere della Regione Marche e la relazione tecnica dell'Università politecnica delle Marche allegata al parere, con la quale è stato accertato che, a seguito dello stato meteorologico sfavorevoli si è avuta una anticipazione della maturazione delle olive con la conseguenza di dover anticipare la raccolta e che pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione del «Cartoceto» DOP all'art. 4 prevede «La raccolta delle olive per la produzione della DOP Cartoceto avviene all'inizio dell'invasatura che nel comprensorio olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla seconda decade di ottobre per la cultivar leccino, dai primi di novembre per la varietà Raggiola, Frantoi e le altre di cui all'art. 2; la raccolta deve terminare entro il 25 novembre» e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Cartoceto»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Cartoceto» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Cartoceto» DOP;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 13 novembre 2004 è modificato all'art. 4 come di seguito riportato:

...«La raccolta delle olive per la produzione della DOP Cartoceto avviene all'inizio dell'invasatura; la raccolta deve terminare entro il 25 novembre».



2. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per la campagna olivicola 2024/2025.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Cartoceto», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 4 ottobre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A05320

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2024.

Rettifica del provvedimento 27 agosto 2024, recante «Modifica ordinaria al disciplinare della indicazione geografica protetta IGP “Toscano”».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il provvedimento 27 agosto 2024 del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 18 settembre 2024, recante «Modifica ordinaria al disciplinare della indicazione geografica protetta IGP “Toscano”», le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;

Considerato che nel dispositivo del sopra citato provvedimento 27 agosto, per mero errore materiale, al 5° Visto si fa erroneamente un richiamo alla registrazione della DOP «Formaggio di fossa di Sogliano» anziché alla registrazione della IGP «Toscano»;

Ritenuto di dover procedere alla correzione dell'errore materiale sopra descritto sostituendo i riferimenti alla registrazione «Formaggio di fossa di Sogliano» con quello relativo alla registrazione della IGP «Toscano»;

Provvede:

Con riferimento al provvedimento 27 agosto 2024 del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 18 settembre 2024, recante «Modifica ordinaria al disciplinare della indicazione geografica protetta IGP “Toscano”», il 5° Visto è così sostituito:

dove è scritto:

Visto il regolamento (CE) n. 1183/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* - L 317 del 3 dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta (DOP) «Formaggio di fossa di Sogliano»;

leggasi:

Visto il regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 87 del 21 luglio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano».

Roma, 2 ottobre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A05319

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2024.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

